

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 20 febbraio 1981
(V. Stampato n. 655-bis)*

*modificato — con stralcio dell'articolo 17 dal testo approvato dal Senato
(V. Stampato n. 2383-bis) — dalla XII Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio estero) della Camera dei deputati nella seduta del 18 marzo 1982 (V. Stampati nn. 2383 e 2383-ter)*

risultante dallo stralcio — deliberato dall'Assemblea nella seduta anti-meridiana del 12 dicembre 1980 — degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23 e 24 dal disegno di legge n. 655:
« Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e la disciplina delle scorte petrolifere obbligatorie e strategiche »

**presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(BISAGLIA)**

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(ANDREATTA)**

**col Ministro dei Lavori Pubblici
(NICOLAZZI)**

**col Ministro della Pubblica Istruzione
(VALITUTTI)**

**col Ministro delle Finanze
(REVIGLIO)**

**col Ministro delle Partecipazioni Statali
(LOMBARDINI)**

**e col Ministro del Tesoro
(PANDOLFI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° aprile 1982*

Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

CAPO I**DISPOSIZIONI GENERALI****ART. 1.**

La presente legge favorisce ed incentiva, in linea anche con la politica energetica della Comunità economica europea, il contenimento dei consumi di energia e l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili in tutti i settori finali di consumo, anche attraverso il coordinamento tra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.

Agli effetti della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica da piccole derivazioni e da impianti di accumulo a scopo irriguo o idropotabile, le risorse geotermiche a bassa temperatura e a piccola profondità, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici vegetali e non vegetali o di prodotti vegetali. Si considerano, altresì, fonti rinnovabili di energia il calore recuperabile negli impianti di produzione di energia elettrica, nei fumi di scarico o da impianti termici e processi industriali, e le altre forme di energie recuperabili in detti impianti o processi.

L'utilizzazione di tali fonti è considerata di pubblico interesse e pubblica utilità.

ART. 2.

Nel quadro del programma energetico nazionale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto con-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I.**DISPOSIZIONI GENERALI****ART. 1.**

(Finalità ed ambito di applicazione della legge).

La presente legge favorisce ed incentiva, anche in armonia con la politica energetica della Comunità economica europea, il contenimento dei consumi di energia e l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili anche attraverso il coordinamento fra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.

Agli effetti della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Si considerano, altresì, fonti rinnovabili di energia il calore recuperabile negli impianti di produzione di energia elettrica, nei fumi di scarico e da impianti termici e processi industriali, e le altre forme di energia recuperabile in processi o impianti.

L'utilizzazione di tali fonti è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità.

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

to delle proposte delle altre amministrazioni interessate e della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, predispone un programma quinquennale al fine di promuovere lo sviluppo di tecnologie per la utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili, nonché lo sviluppo di iniziative industriali per la produzione e l'impiego di impianti, sistemi e componenti per l'utilizzazione di dette fonti.

Il programma di cui al comma precedente è integrato, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, da un piano quinquennale di ricerca nel settore energetico. Per la formazione di tale piano è autorizzata nell'anno 1981 la spesa di lire 300 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il programma nonché il piano di ricerca di cui al comma precedente sono sottoposti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), cui ogni anno sono anche sottoposti, per l'approvazione, gli aggiornamenti necessari.

Al programma ed al piano di cui ai commi precedenti si coordinano i piani di intervento delle altre amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici interessati.

ART. 3.

Il CIPE, approvati il programma ed il piano di cui all'articolo precedente, emana, entro tre mesi, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che tiene conto dei programmi finalizzati di settore adottati ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e che

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ART. 2.

(Coordinamento degli interventi).

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel quadro del Piano energetico nazionale, sentiti il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, le regioni e le province autonome di Trento

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

accoglie le indicazioni di programmazione agricola nazionale, direttive per il coordinato impiego di tutti gli strumenti pubblici di intervento e di incentivazione atti a favorire il contenimento dei consumi energetici e lo sviluppo delle fonti di energia di cui all'articolo 1.

ART. 4.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sentito il Consiglio nazionale delle ricerche e il Comitato nazionale per l'energia nucleare, emana norme, anche nel quadro delle indicazioni e priorità della legge 5 agosto 1978, n. 457, per definire criteri generali tecnico-costruttivi e tipologie edilizie nel settore dell'edilizia sovvenzionata e convenzionata e dell'edilizia pubblica e privata che facilitino l'impiego di fonti di energia rinnovabili e il risparmio ed il recupero di energia anche negli edifici esistenti.

Allo stesso scopo il Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per l'energia nucleare e le Regioni, emana norme anche nel quadro prioritario della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per definire i criteri generali tecnico-costruttivi degli impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale che facilitino l'impiego di fonti di energia rinnovabili e il risparmio ed il recupero di energia anche negli edifici esistenti.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

e di Bolzano, il CIPE, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, emana direttive per il coordinato impiego di strumenti pubblici di intervento e di incentivazione della ricerca e dello sviluppo tecnologico nei settori della produzione, del recupero e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e del contenimento dei consumi energetici.

ART. 3.

(Tipologie tecnico-costruttive).

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative e le regioni emana norme, anche nel quadro delle indicazioni e priorità della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni, per definire i criteri generali tecnico-costruttivi e le tipologie per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata e l'edilizia pubblica e privata, anche nella ristrutturazione degli edifici esistenti, che facilitino l'impiego di fonti di energia rinnovabili o il risparmio e, o il recupero di energia.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative e le regioni, emana norme per definire i criteri generali per la costruzione o ristrutturazione degli impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale che facilitino l'impiego di fonti di energia rinnovabili o il risparmio e, o il recupero di energia.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, entro lo stesso termine di sei mesi, ad emanare direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione e alla climatizzazione degli edifici industriali, non contemplate dalla legge 30 aprile 1976, n. 373.

Le normative emanate dovranno riferirsi anche alle raccomandazioni della CEE in proposito.

ART. 5.

Al fine di acquisire i dati relativi alla utilizzazione dell'energia solare e delle altre fonti di energia rinnovabili ed al contributo di queste fonti alla copertura dei fabbisogni energetici del Paese, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede ad una indagine annuale le cui risultanze sono comunicate al Parlamento ai sensi del successivo articolo 21.

ART. 6.

La produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzino le fonti rinnovabili di cui all'articolo 1 non è soggetta alla riserva disposta in favore dell'ENEL dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ed alle autorizzazioni previste dalle norme emanate in materia di nazionalizzazione dell'energia elettrica, a condizione che la potenza degli impianti non sia superiore a 3.000 kW.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Entro lo stesso termine di tre mesi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione e alla climatizzazione degli edifici industriali ed artigianali.

Le normative di cui ai commi precedenti dovranno conformarsi anche alle raccomandazioni emanate dalla CEE.

Soppresso.

ART. 4.

(Regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili e di energia elettrica e di calore).

La produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzino le fonti di energia rinnovabili di cui all'articolo 1 e la produzione di energia elettrica a mezzo di impianti combinati di energia e calore non sono soggette alla riserva disposta in favore dell'ENEL dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ed alle autorizzazioni previste dalla normativa emanata in materia di nazionalizzazione dell'energia elettrica, a condizione che la potenza degli impianti non sia superiore a 3000 KWe.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

La produzione di energia elettrica a mezzo di impianti combinati di elettricità e calore con potenza non superiore a 3.000 kW, non è soggetta alla riserva disposta in favore dell'ENEL dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ed alle autorizzazioni previste dalla stessa legge e dall'articolo 211 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

I soggetti che provvedono all'installazione degli impianti di cui ai commi precedenti hanno l'obbligo di darne comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'ENEL ed all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Quando si tratta di impianti gestiti da comuni, province e loro consorzi ed aziende i limiti di potenza sono determinati dalle esigenze della produzione di calore.

Il supero di energia elettrica che ne deriva deve essere ceduto all'ENEL alle condizioni stabilite dal Comitato interministeriale per i prezzi.

Qualora tali impianti siano alimentati da fonti di energia diverse da quelle di cui all'articolo 1 è richiesta l'autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, quando tali impianti superano i 3.000 kW.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Il limite di cui al primo comma non si applica ai ricuperi di energia effettuati, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'interno di stabilimenti industriali.

I soggetti che intendono provvedere all'installazione degli impianti di cui al primo comma devono darne comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'ENEL ed all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Qualora gli impianti siano gestiti da comuni, province e loro consorzi o aziende singole o consorziate nonché da consorzi costituiti fra aziende pubbliche e private, i limiti di potenza sono determinati dalle esigenze della produzione di calore.

L'eccedenza di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo deve essere venduta all'ENEL.

Soppresso.

La cessione, lo scambio ed il vettoriamento dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo sono regolati da apposite convenzioni con l'ENEL, conformi ad una convenzione tipo approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni. Il prezzo di cessione dell'energia elettrica è stabilito dal Comitato interministeriale per i prezzi, tenendo conto delle condizioni di economia di esercizio, dei

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ART. 7.

Nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica ed ambientale in vigore, ai nuovi impianti, lavori, opere, installazioni relativi alle energie di cui alla presente legge ed alla conservazione ed al risparmio dell'energia in generale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 (concessione gratuita) della legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante norme per l'edificabilità dei suoli.

Gli analoghi interventi su edifici esistenti sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale.

L'installazione di impianti solari e di pompe di calore destinati unicamente alla produzione di aria e acqua calde per edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera e quindi non soggetta ad autorizzazione specifica.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili a tutte le realizzazioni posteriori al 1° gennaio 1977, in quanto non diversamente regolate.

In caso di interventi su parti comuni di edifici volti al contenimento del consumo energetico termico degli edifici stessi ed alla utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili, anche in deroga a quanto eventualmente stabilito nel regolamento condominiale, saranno valide le relative decisioni prese a maggioranza semplice delle quote millesimali presenti in assemblea.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

costi dei combustibili e dell'orario della fornitura.

ART. 5.

(Interventi sugli edifici).

Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si applicano, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica ed ambientale, ai nuovi impianti, lavori, opere, installazioni relativi alle energie rinnovabili ed alla conservazione ed al risparmio dell'energia.

Gli interventi su edifici esistenti sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

L'installazione di impianti solari e di pompe di calore destinati unicamente alla produzione di aria e acqua calda per edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera e quindi non è soggetta ad autorizzazione specifica.

Soppresso.

In caso di interventi su parti comuni di edifici volti al contenimento del consumo energetico termico degli edifici stessi ed alla utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

CAPO II

CONTRIBUTI ED INCENTIVI

ART. 8.

Al fine di incentivare la realizzazione di iniziative intese al contenimento dei consumi di energia primaria ed allo sviluppo della utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1 nella climatizzazione degli ambienti, anche adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo o agricolo, e nella produzione di acqua calda sanitaria o destinata ad impianti sportivi è autorizzata la spesa di lire 160 miliardi da ripartirsi in ragione di lire 120 miliardi nell'anno 1981 e di lire 40 miliardi nell'anno 1982.

La complessiva somma di lire 160 miliardi di cui al comma precedente, è ripartita tra le Regioni secondo i criteri fissati dal CIPE, udita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Con imputazione su tale somma possono essere concessi contributi in conto capitale, nella misura del 30 per cento della spesa di investimento documentata e fino ad un limite di 30 milioni di lire, per ciascuno dei seguenti interventi:

1) per interventi intesi alla coibentazione negli edifici esistenti ed effettuati

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

CAPO II.

CONTRIBUTI ED INCENTIVI

ART. 6.

(Contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nella edilizia).

Al fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte a favorire il contenimento dei consumi di energia primaria e l'utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1, nella climatizzazione degli ambienti, anche adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo e agricolo, nella produzione di energia elettrica in abitazioni rurali non elettrificate e nella produzione di acqua calda sanitaria o destinata ad impianti sportivi, è autorizzata la spesa di lire 590 miliardi da ripartirsi in ragione di lire 115 miliardi nell'anno 1981, di lire 158 miliardi nell'anno 1982 e di lire 317 miliardi per l'anno 1983.

La complessiva somma di 590 miliardi, di cui al comma precedente, è ripartita tra le regioni secondo i criteri fissati dal CIPE, udita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Con imputazione su tale somma possono essere concessi contributi in conto capitale, nella misura massima del 30 per cento della spesa di investimento documentata, e fino ad un limite di 15 milioni di lire, per ciascuno dei seguenti interventi:

1) la coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di ener-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

secondo le regole tecniche di cui alla allegata tabella;

2) per interventi intesi alla sostituzione dei generatori di calore in funzione con nuovi generatori che rispondano alle condizioni previste dalla legge 30 aprile 1976, n. 373, recante norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici;

3) per interventi intesi all'adozione di apparecchiature che consentano la copertura di non meno del 30 per cento del fabbisogno termico annuo dell'impianto su cui è attuato l'intervento e considerato nei limiti della legge 30 aprile 1976, n. 373, e del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178, con fonti energetiche rinnovabili o tramite pompe di calore;

4) per interventi intesi all'adozione di apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e calore;

5) per interventi intesi all'adozione di dispositivi termostatici per la regolazione della temperatura dei singoli locali e per la contabilizzazione del calore, ove non previsti dalla normativa vigente;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

gia non inferiore al 20 per cento e sia effettuata secondo le regole tecniche di cui all'allegata tabella A);

2) l'installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento sia negli edifici di nuova costruzione sia in quelli esistenti in sostituzione dei generatori attualmente in funzione. Nella allegata tabella B) sono indicate le caratteristiche che individuano i generatori ad alto rendimento;

3) l'installazione di pompe di calore o di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili che consentano la copertura di non meno del 30 per cento del fabbisogno termico annuo dell'impianto in cui è attuato l'intervento nell'ambito della legge 30 aprile 1976, n. 373, e del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178;

4) l'installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e di calore;

5) l'utilizzo di impianti fotovoltaici e, o altra fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica per edifici rurali non elettrificati, abitati stabilmente dal conduttore del relativo fondo. Per tali interventi il contributo può essere elevato fino all'80 per cento;

6) l'installazione di sistemi di controllo integrati, in edifici civili purché dotati di impianti di riscaldamento con potenza termica al focolare superiore a 100 mila k/cal, ovvero in edifici pubblici, in grado di regolare e simultaneamente contabilizzare per ogni singola utenza i consumi energetici, ove non previsti dalla normativa vigente.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

6) per interventi intesi a dotare gli edifici di canne fumarie volte a consentire l'adozione nei singoli appartamenti di stufe da riscaldamento e di scaldabagni alimentati con combustibili.

Su proposta del Presidente della Giunta regionale l'ammontare del contributo può, con decreto motivato del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, essere aumentato sino a cinque volte, rimanendo nei limiti del 30 per cento della spesa di investimento documentata.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di effettuazione da parte del locatore di immobili urbani di interventi compresi tra quelli di cui al terzo comma, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente la disciplina delle locazioni di immobili urbani.

ART. 9.

Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel cui territorio sono effettuati gli interventi di cui all'articolo precedente, sono delegate ad erogare i contributi di cui allo stesso articolo, su domanda dei soggetti interessati e nei limiti dello stanziamento ad esse assegnato. La Regione può a sua volta delegare la provincia, il comune o consorzi di comuni competenti.

Nel caso in cui lo stanziamento assegnato alla Regione sia inferiore ai contributi richiesti, l'erogazione sarà effettuata tenendo conto prioritariamente degli effetti dell'intervento sulla quantità di energia primaria risparmiata, per ogni unità

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso.

Soppresso.

Nei caso di effettuazione da parte del locatore di immobili urbani di interventi compresi tra quelli di cui al terzo comma si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

ART. 7.

(Competenza delle regioni).

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel cui territorio sono effettuati gli interventi previsti dall'articolo precedente, sono delegate ad erogare i contributi di cui allo stesso articolo, su domanda dei soggetti interessati e nei limiti dello stanziamento ad esse assegnato. Le regioni possono a loro volta delegare le province, i comuni o loro consorzi o associazioni e le comunità montane.

Le regioni, nell'ambito delle direttive emesse dal CIPE entro i tre mesi successivi all'assegnazione dello stanziamento, determinano le modalità di presentazione delle domande, nonché i criteri di priorità per la concessione dei contributi definiti

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

di capitale investito, in seguito all'intervento effettuato.

Per gli interventi intesi a dotare gli edifici di canne fumarie, di cui al terzo comma del precedente articolo 8, le relative richieste dovranno essere soddisfatte con priorità fino alla concorrenza del 10 per cento sul totale dello stanziamento assegnato alla Regione.

Entro il mese di febbraio di ogni anno la Regione comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dettagliati elementi in ordine ai contributi erogati nel suo territorio nell'anno precedente.

La domanda di contributo deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori; ad essa gli interessati devono allegare la relazione di un tecnico iscritto in un albo o collegio professionale, dalla quale risulti la conformità dell'intervento previsto alle prescrizioni della presente legge, il preventivo della spesa da sostenere e le cautele e misure previste per la regolare manutenzione e il corretto esercizio delle opere e degli impianti compresi nell'intervento.

L'ente territoriale provvede sulla domanda con decreto del Presidente della Giunta o del Sindaco, emesso su conforme deliberazione della Giunta, esperiti gli accertamenti tecnici ed i controlli ritenuti necessari e comunica entro sessanta giorni all'interessato l'ammissione della domanda ai benefici di cui all'articolo 8.

Ai fini della liquidazione, a lavori ultimati, deve venire presentata documentazione della spesa sostenuta per l'intervento e del favorevole collaudo tecnico se prescritto dalle leggi in vigore.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

in base alla quantità di energia primaria risparmiata, per unità di capitale investito nell'intervento. Nelle direttive di cui al presente comma devono essere comprese specifiche prescrizioni volte a garantire la regolare manutenzione ed il corretto esercizio delle opere e degli impianti ammessi al contributo.

Soppresso.

Entro il mese di febbraio di ogni anno le regioni inviano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione dettagliata sui contributi erogati nell'anno precedente.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Sul contributo deliberato possono essere concesse anticipazioni in corso di opera garantite da polizze fideiussorie, bancarie od assicurative, emesse da istituti accettati dall'ente erogante.

ART. 10.

Al fine di contenere i consumi di energia primaria e di incentivare l'uso delle fonti di energia di cui all'articolo 1 nel settore agricolo e nel settore industriale, possono essere concessi contributi sugli interessi per mutui decennali deliberati dagli istituti di credito a medio termine allo scopo di finanziare interventi intesi, mediante la realizzazione di impianti fissi, sistemi o componenti, alla riduzione dei consumi ovvero ad un ricupero di energia sotto qualsiasi forma; possono essere ammesse al contributo le iniziative che conseguono, per gli impianti o parti di impianto compresi nell'intervento, una economia non inferiore al 10 per cento dei consumi iniziali di idrocarburi e di energia elettrica sia per i servizi generali che per usi industriali o di processo; nella determinazione dei consumi antecedenti o posteriori all'intervento, nel caso che l'intervento stesso comporti variazioni dei consumi sia di idrocarburi che di energia elettrica, un chilogrammo di idrocarburi viene considerato equivalente a 4 chilowattora di energia elettrica. Sono in ogni caso ammissibili a contributo le iniziative che consistano nell'aggiunta di nuovi impianti o parti di impianto autonomi rispetto a quelli preesistenti e che abbiano la funzione di recuperare energia sotto qualsiasi forma o di utilizzare le energie rinnovabili di cui al precedente articolo 1.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso.

ART. 8.

(Contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo e industriale).

Al fine di contenere i consumi di energia primaria nel settore agricolo e nel settore industriale possono essere concessi contributi sugli interessi per mutui fino a 10 anni deliberati dagli istituti di credito a medio termine allo scopo di finanziare interventi intesi a favorire la riduzione dei consumi mediante la realizzazione di impianti fissi, sistemi o componenti.

Possono essere ammesse al contributo le iniziative che conseguono per gli impianti un'economia non inferiore al 15 per cento dei consumi iniziali di idrocarburi e di energia elettrica sia per i servizi generali sia per usi industriali e, o di processo. Ai fini della valutazione del risparmio di idrocarburi e di energia elettrica, un chilogrammo di idrocarburi viene considerato equivalente a 4 chilowattora di energia elettrica.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Può, inoltre, essere concesso un contributo del 50 per cento, con il limite di lire 300 mila, su spese di consulenza volte a risparmiare energia.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato il limite d'impegno di lire 80 miliardi per l'anno 1981 e quello di lire 40 miliardi per l'anno 1982.

I contributi di cui al comma precedente non possono eccedere, per ciascuna delle predette iniziative, il limite di lire 1 miliardo.

Le Regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel cui territorio sono effettuati gli interventi previsti nel presente articolo, sono delegate ad erogare i contributi su domanda dei soggetti interessati e nei limiti dello stanziamento ad esse assegnato.

Nel caso in cui lo stanziamento assegnato alla Regione sia inferiore ai contributi richiesti, l'erogazione sarà effettuata tenendo conto prioritariamente degli effetti dell'intervento sulla quantità di energia primaria risparmiata, per ogni unità di capitale investito, in seguito all'intervento effettuato.

La domanda di credito agevolato va presentata ad uno degli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine.

Ai fini della concessione del credito agevolato ai soggetti previsti dal presente articolo, l'istituto di credito che abbia ricevuto la domanda, dopo aver deliberato del finanziamento concedibile, trasmette alla Regione la domanda di ammissione al contributo in conto interessi, l'estratto della delibera ed una relazione motivata.

Il contributo in conto interessi è deliberato sulle singole operazioni dal Presidente della Giunta regionale, allorché sia documentata, con adeguata relazione tecnica, la corrispondenza dell'intervento

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato il limite d'impegno di 90 miliardi per l'anno 1981, di lire 90 miliardi per l'anno 1982 e di lire 120 miliardi per l'anno 1983.

I contributi di cui al primo comma non possono eccedere, per ciascuna delle predette iniziative, il limite di lire 500 milioni.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

alle finalità ed ai requisiti predetti, in misura che il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, posto a carico dell'operatore, risulti pari alla metà del tasso di riferimento determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Ai fini della liquidazione, a lavori ultimati, deve venire presentata documentazione della spesa sostenuta per l'intervento e del favorevole collaudo tecnico se prescritto dalle leggi in vigore.

Sul contributo possono essere concesse anticipazioni in corso di opera garantite da polizze fideiussorie, bancarie od assicurative, emesse da istituti accettati dall'ente erogante.

In alternativa a quanto sopra previsto possono essere concessi, per gli interventi volti agli scopi di cui al primo comma contributi in conto capitale fino al 25 per cento della spesa preventivata e con il limite di un miliardo di lire.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso.

Soppresso.

In alternativa a quanto previsto dal primo comma, la regione, su richiesta inoltrata direttamente dall'interessato, può concedere contributi in conto capitale fino al 25 per cento della spesa preventivata e con il limite di 500 milioni.

Sul contributo possono essere concesse anticipazioni in corso di opera garantite da polizze fideiussorie, bancarie ed assicurative emesse da istituti e accettate dall'ente erogante.

ART. 9.

(Competenza delle regioni).

Le regioni nel cui territorio sono effettuati gli interventi previsti nel precedente articolo 8, sono delegate ad erogare i contributi su domanda dei soggetti interessati e nei limiti dello stanziamento ad esse assegnato. Agli interventi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni recate dal secondo comma del precedente articolo 8.

La domanda di credito agevolato di cui al precedente articolo deve essere pre-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Nell'esercizio delle funzioni delegate di cui alla presente legge, la Regione può avvalersi degli uffici e degli organi tecnici dello Stato ai sensi dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

In caso di inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate di cui al presente articolo, protratta per oltre due anni, il Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione delle Amministrazioni regionali.

Entro il mese di febbraio di ogni anno la Regione comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dettagliati elementi in ordine ai contributi erogati nel suo territorio nell'anno precedente.

Il complessivo limite d'impegno di lire 120 miliardi, di cui al terzo comma,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

sentata ad uno degli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine, corredata della relazione di un tecnico iscritto in un Albo di un ordine o collegio professionale, che documenti la corrispondenza dell'intervento alle finalità e ai requisiti di cui al precedente articolo 8. Ai fini della concessione del credito agevolato di cui al precedente articolo, l'istituto di credito che abbia ricevuto la domanda, dopo aver deliberato il finanziamento, la trasmette alla regione, unitamente all'estratto della delibera e ad una relazione motivata.

Il Presidente della giunta regionale delibera la concessione del contributo in conto interesse in misura che il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, posto a carico dell'operatore, risulti pari alla metà del tasso di riferimento determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Nell'esercizio delle funzioni delegate di cui alla presente legge, la regione può avvalersi degli uffici o degli organi tecnici dello Stato ai sensi dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

In caso di inattività protratta per oltre un anno degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate di cui al presente articolo e al precedente articolo 7, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dispone il compimento dei relativi atti sostitutivi.

Entro il mese di febbraio di ogni anno le regioni inviano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione dettagliata sui contributi erogati nell'anno precedente.

Il complessivo limite d'impegno di lire 300 miliardi, di cui al terzo comma del

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

è ripartito fra le Regioni secondo i criteri fissati dal CIPE, udita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 11.

È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi in ragione di lire 3 miliardi nell'anno 1981 e 1 miliardo negli anni 1982 e 1983, per concedere a comuni o loro consorzi, sia direttamente che tramite loro aziende e società, nonché ad industrie e loro consorzi, contributi a fondo perduto, per studi di fattibilità tecnico-economica o progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti, di produzione, recupero, trasporto e distribuzione del calore derivante dalla cogenerazione o dall'utilizzo di energie rinnovabili, come specificato nell'articolo 1 della presente legge.

Sono esclusi da tali benefici gli impianti relativi all'utilizzazione interna di un singolo stabilimento industriale.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel limite massimo del 50 per cento della spesa prevista, fino ad un massimo di lire 50 milioni per gli studi di fattibilità tecnico-economica e di 300 milioni per i progetti esecutivi, purché lo studio sia effettuato secondo le prescrizioni del Ministero dell'industria,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

precedente articolo 8, è ripartito fra le regioni secondo i criteri fissati dal CIPE, udita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 10.

(Incentivi per la produzione combinata di energia e di calore).

È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi in ragione di 1 miliardo per l'anno 1981, di lire 5 miliardi nell'anno 1982 e di lire 4 miliardi nell'anno 1983 per concedere a regioni e comuni o loro consorzi e associazioni, sia direttamente sia tramite loro aziende e società, nonché alle imprese di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ad industrie e loro consorzi, a consorzi costituiti tra industrie ed enti pubblici, contributi a fondo perduto per studi di fattibilità tecnico-economica o per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, recupero, trasporto e distribuzione del calore derivante dalla cogenerazione o dall'utilizzo di energie rinnovabili di cui all'articolo 1 della presente legge.

Soppresso.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel limite massimo del 50 per cento della spesa prevista sino ad un massimo di 50 milioni per gli studi di fattibilità tecnico-economica e di 300 milioni per i progetti esecutivi, purché lo studio sia effettuato secondo le prescrizioni del Ministro dell'industria, del com-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

del commercio e dell'artigianato e l'impianto abbia le seguenti caratteristiche minime:

la potenza della rete di distribuzione del calore erogato all'utenza deve essere superiore a 20 MWt;

la potenza elettrica installata per la cogenerazione deve essere pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza;

nel caso di utilizzazione di energie rinnovabili la potenza termica deve essere pari ad almeno 10 MWt.

È altresì autorizzata la spesa di lire 120 miliardi in ragione di lire 70 miliardi nell'anno 1981, e 25 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983, per concedere contributi in conto capitale ai soggetti di cui al primo comma, che intraprendano iniziative di costruzione o di sviluppo di impianti di cui al primo comma del presente articolo.

Il contributo è concesso nel limite del 30 per cento della spesa totale preventivata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La domanda di contributo deve essere corredata da uno studio di fattibilità tecnico-economica e dalle specifiche tecniche relative.

Le modalità di erogazione dei contributi, le prescrizioni tecniche richieste per la stesura degli studi di fattibilità e dei progetti esecutivi, le prescrizioni circa le garanzie di regolare esercizio e corretta manutenzione degli impianti incentivati, nonché i criteri di valutazione delle domande di finanziamento saranno fissati con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Per il finanziamento della quota a loro carico i comuni e loro consorzi sono autorizzati a contrarre mutui con la Cas-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

mercio e dell'artigianato e l'impianto abbia le seguenti caratteristiche minime:

la potenza della rete di distribuzione del calore erogato all'utenza deve essere superiore a 20 MW t.;

identico;

nel caso di utilizzazione di energie rinnovabili la potenza termica deve essere pari ad almeno 5 MW t.

È altresì autorizzata la spesa di lire 415 miliardi in ragione di lire 135 miliardi per l'anno 1981, di lire 145 miliardi per l'anno 1982 e di lire 135 miliardi per l'anno 1983, per contributi in conto capitale ai soggetti di cui al primo comma che costruiscano o sviluppino gli impianti di cui al primo comma.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite del 30 per cento della spesa totale preventivata.

La domanda relativa di contributo deve essere corredata da uno studio di fattibilità tecnico-economica e dalle specifiche tecniche.

Identico.

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

sa depositi e prestiti e altri istituti autorizzati. La garanzia è assunta in via provvisoria dallo Stato sino all'entrata in esercizio degli impianti medesimi. A tale data è differito l'inizio dell'ammortamento che includerà nella prima rata gli interessi di pre-ammortamento. Successivamente i comuni e loro consorzi saranno tenuti a rilasciare le delegazioni di pagamento nel limite di un terzo delle entrate previste nel progetto.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato potrà richiedere all'ENEL di includere nei progetti delle centrali elettriche sistemi per la cessione del calore, autorizzando il trasporto e la vendita del calore prodotto anche al di fuori dell'area dell'impianto e fino al punto di collegamento con la rete di distribuzione, anche nelle centrali esistenti.

ART. 12.

È autorizzata la spesa di lire 41 miliardi in ragione di lire 30 miliardi nell'anno 1981 e di lire 11 miliardi nell'anno 1982 per concedere contributi in conto capitale alle imprese e loro consorzi che realizzino impianti dimostrativi per l'utilizzazione delle fonti energetiche di cui all'articolo 1, anche nel settore agricolo, ovvero prototipi di prodotti o dispositivi a bassi consumi energetici specifici ovvero prodotti in grado di utilizzare convenientemente fonti energetiche sostitutive di idrocarburi o riduttive dei consumi di elettricità.

Il contributo è concesso, nel limite del 30 per cento della spesa documentata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme deliberazione del CIPE.

Il 10 per cento della somma stanziata è riservato alle realizzazioni delle imprese artigiane e loro consorzi.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

L'ENEL, salvo documentate ragioni di carattere tecnico ed economico, dovrà includere nei progetti per la costruzione di nuove centrali elettriche e nelle centrali esistenti sistemi per la cessione, il trasporto e la vendita del calore prodotto anche al di fuori dell'area dell'impianto fino al punto di collegamento con la rete di distribuzione.

ART. 11.

(*Progetti dimostrativi*).

È autorizzata la spesa di lire 51 miliardi in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1981, 20 miliardi nell'anno 1982 e di lire 21 miliardi nell'anno 1983 per concedere contributi in conto capitale alle imprese e loro consorzi che realizzino impianti dimostrativi per l'utilizzazione delle fonti energetiche di cui all'articolo 1, anche nel settore agricolo, ovvero prototipi di prodotto o dispositivi a basso consumo energetico specifico ovvero prodotti in grado di utilizzare convenientemente fonti energetiche rinnovabili o riduttive dei consumi di elettricità.

Il contributo è concesso, nel limite del 50 per cento della spesa documentata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su delibera del CIPE.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ART. 12.

(Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo).

Al fine di incentivare la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili nel settore agricolo, possono essere concessi:

1) contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti volti a dotare le aziende agricole, singole od associate, di impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili nella misura del 50 per cento della spesa ammessa, elevabile al 60 per cento per le cooperative;

2) per la parte di spesa non coperta dal contributo di cui al precedente punto 1) un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui ventennali contratti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario di miglioramento. Detto concorso non potrà superare la differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato previsto a carico dei mutuatari per le operazioni di credito agrario di miglioramento.

Per la concessione dei contributi di cui al punto 1) è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1981 e 1982 e di lire 66 miliardi per l'anno 1983.

Per la concessione di contributi di cui al punto 2) è autorizzata la spesa di 4 miliardi per l'anno 1981, di 2 miliardi per l'anno 1982 e di lire 12 miliardi per l'anno 1983.

Le somme indicate nei precedenti commi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dal Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare, d'intesa con la commissione di cui all'articolo 4

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Per l'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni recate dal precedente articolo 7, secondo comma.

Entro il mese di gennaio di ogni anno le regioni inviano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una relazione dettagliata sui contributi erogati nell'anno precedente.

ART. 13.

(Contributi in conto capitale alle aziende municipalizzate per l'acquisto di veicoli con trazione elettrica o mista).

È autorizzata la spesa di 6 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per l'anno 1982 e di lire 4 miliardi nell'anno 1983 per la concessione di contributi in conto capitale alle aziende municipalizzate dei comuni con popolazione superiore ai 300 mila abitanti e nell'ambito di un piano di sostituzione dei veicoli con trazione tradizionale, per l'acquisto di veicoli ad uso urbano con trazione elettrica a batteria o con trazione mista elettrica e tradizionale, di costruzione nazionale.

Il contributo è concesso anche per l'acquisto di impianti di trazione elettrica a batteria.

Il contributo è concesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella misura del 20 per cento del costo del veicolo e dell'impianto di trazione elettrica ed è erogato su domanda dei soggetti interessati sulla base delle norme e secondo i criteri di priorità stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per essere ammessi al contributo, i veicoli debbono essere preventivamente omologati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ART. 13.

È autorizzata la spesa di lire 50 miliardi in ragione di lire 30 miliardi nell'anno 1981 e di lire 20 miliardi nell'anno 1982 per la concessione di contributi in conto capitale per iniziative:

1) di riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni di piccole derivazioni ai sensi della legge 24 gennaio 1977, n. 7, rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso prima dell'entrata in vigore della presente legge;

2) di costruzione di nuovi impianti o di potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di piccola derivazione di acqua.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Per la concessione del contributo è richiesto che siano adeguatamente illustrati e documentati i provvedimenti relativi alla regolare manutenzione e al corretto esercizio delle apparecchiature installate.

Nel caso in cui lo stanziamento sia inferiore ai contributi richiesti, l'erogazione sarà effettuata tenendo conto prioritariamente degli effetti dell'intervento sulla quantità di energia primaria risparmiata, per ogni unità di capitale investito, in seguito all'intervento effettuato.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle finanze e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, predispone un piano dimostrativo per l'utilizzo di alcool etilico o metilico anche in miscela con benzina per autotrazione e per le necessarie produzioni agricole.

Per l'attuazione di tale piano, che dovrà avere durata non inferiore a due anni, è prevista la spesa di lire un miliardo per ciascuno degli anni 1982 e 1983.

ART. 14.

(Piccole derivazioni di acqua - Contributi per la riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti).

È autorizzata la spesa di lire 70 miliardi in ragione di lire 20 miliardi nell'anno 1981, 20 miliardi nell'anno 1982 e 30 miliardi nell'anno 1983 per la concessione di contributi in conto capitale per iniziative:

1) *identico;*

2) di costruzione di nuovi impianti nonché di potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di piccole derivazioni di acqua.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi ai soggetti che producono o intendono produrre energia elettrica per destinarla ad usi propri civili o industriali.

La domanda di ammissione al contributo, corredata degli elementi tecnico-economici, del piano finanziario e del piano di manutenzione e di esercizio, deve essere presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale, previa istruttoria tecnica espletata dall'ENEL, e su suo parere sulla congruità della spesa, dispone l'ammissione al contributo, che è erogato con decreto, in corso d'opera sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, nella misura massima del 30 per cento della spesa documentata.

Per l'istruttoria delle domande di concessione di derivazione idroelettrica relative agli impianti di cui al primo comma si applicano le disposizioni contenute negli articoli 9, secondo comma, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

ART. 14.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le Regioni, predispone un primo piano dimostrativo nazionale volto allo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore agricolo e forestale.

Per la formazione di tale piano è autorizzata nell'anno 1981 la spesa di lire 500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi ai soggetti e alle società consorziate che producono energia elettrica per destinarla ad usi propri civili o industriali o per cederla in tutto o in parte all'ENEL alle condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 4.

La domanda di ammissione al contributo, corredata degli elementi tecnico-economici, del piano finanziario e del piano di manutenzione e di esercizio, deve essere presentata tramite le regioni interessate al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il quale, previa istruttoria tecnico-economica espletata dall'ENEL, dispone con proprio decreto la ammissione al contributo.

Il contributo di cui al precedente comma è erogato in corso d'opera sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, nella misura massima del 30 per cento della spesa documentata.

Per l'istruttoria delle domande di concessione di derivazione idroelettrica relative agli impianti di cui al primo comma si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Al fine di incentivare la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili nel settore agricolo, possono essere concessi:

1) contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti volti a dotare le aziende agricole, singole ed associate, di apparecchiature producenti energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili nella misura del 50 per cento della spesa ammessa, elevabile al 60 per cento per le cooperative;

2) per la parte di spesa non coperta dal contributo di cui al precedente punto 1) un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui ventennali contratti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario di miglioramento.

Il predetto concorso non potrà superare la differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato previsto a carico dei mutuatari per le operazioni di credito agrario di miglioramento.

Per la concessione dei contributi di cui al punto 1) è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per l'anno 1981 e lire 30 miliardi per l'anno 1982.

Per la concessione dei contributi di cui al punto 2) è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 1981 e lire 6 miliardi per l'anno 1982.

Per la concessione dei contributi di cui ai punti 1) e 2) è richiesto che siano adeguatamente illustrati e documentati i provvedimenti relativi alla regolare manutenzione ed al corretto esercizio delle apparecchiature installate.

Nel caso in cui gli stanziamenti indicati nei commi precedenti siano inferiori alla somma dei contributi richiesti, l'erogazione sarà effettuata tenendo conto prioritariamente degli effetti dell'intervento sulla quantità di energia primaria rispar-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

miata, per ogni unità di capitale investito, in seguito all'intervento effettuato.

Le somme indicate nei commi precedenti da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono ripartite fra le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dal Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare d'intesa con la commissione di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

ART. 15.

È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi e 500 milioni in ragione di lire 1 miliardo e 800 milioni nell'anno 1981 e di lire 3 miliardi e 700 milioni nell'anno 1982 per la concessione di contributi in conto capitale agli acquirenti di veicoli con trazione elettrica a batterie ad uso urbano o alimentate con alcool etilico o metilico in miscela con benzina per autotrazione, di costruzione nazionale.

Il contributo è concesso nella misura del 30 per cento del costo del veicolo ed è erogato, su domanda dei soggetti interessati, dalla Regione nel cui territorio è immatricolato il veicolo.

La Regione può a sua volta delegare la provincia competente.

Per essere ammessi al contributo, i veicoli debbono essere preventivamente omologati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per la concessione del contributo è richiesto che siano adeguatamente illustrati e documentati i provvedimenti relativi alla regolare manutenzione e al corretto esercizio delle apparecchiature installate.

Nel caso in cui lo stanziamento assegnato alla Regione sia inferiore ai contributi richiesti, l'erogazione sarà effettuata tenendo conto prioritariamente degli effetti

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

dell'intervento sulla quantità di energia primaria risparmiata, per ogni unità di capitale investito, in seguito all'intervento effettuato.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle finanze ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, svilupperà un piano dimostrativo per l'utilizzo di alcool etilico o metilico in miscela con benzina per auto-trazione.

Per l'attuazione di tale piano, che dovrà avere durata non inferiore a due anni, è prevista la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1981 e 1982.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ART. 15.

(Attuazione della legge - Competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano, ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, norme per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.

Resta ferma la potestà delle province autonome di Trento e di Bolzano di emanare norme legislative sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia nell'ambito delle materie di loro competenza, escluse le prescrizioni tecniche rispondenti ad esigenze di carattere nazionale contenute nella presente legge e nelle direttive del CIPE.

L'ENEL, l'ENI, l'ENEA ed il CNR possono, in base ad apposite convenzioni e nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, assistere le regioni nell'attuazione della presente legge.

Le regioni e i comuni, singoli o associati, possono dotarsi di appositi servizi per l'attuazione degli adempimenti di loro competenza previsti dalla presente legge e dalla legge 30 aprile 1976, n. 373.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ART. 16.

I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 non sono cumulabili con analoghe incentivazioni eventualmente previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato, mentre sono cumulabili con i contributi erogati da organismi comunitari, da enti ed organismi internazionali o esteri, da Regioni o Enti locali.

ART. 17.

Ai comuni nel cui territorio sono o vengono posti in esercizio impianti di generazione dell'ENEL alimentati con combustibili diversi dagli idrocarburi, l'Ente suddetto è tenuto a corrispondere, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, un contributo pari a lire 0,50 per ogni kWh di energia elettrica prodotta in ciascun anno solare dagli impianti stessi.

Per gli impianti di generazione alimentati in parte con idrocarburi ed in parte con altri combustibili, il contributo è corrisposto limitatamente alle quantità di energia elettrica prodotta con l'impiego di combustibili diversi dagli idrocarburi.

La misura del contributo varierà proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, del prezzo medio di vendita dell'energia elettrica dell'ENEL, ricavato dal bilancio consuntivo dell'Ente stesso. Il gettito del contributo di cui al presente articolo sarà destinato dai comuni ad investimenti e, in via prioritaria, dovrà essere finalizzato alla promozione ed uso di energia rinnovabili ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio.

Il Presidente della Giunta regionale può determinare, d'intesa con i comuni interessati, con proprio decreto, una quota del contributo di cui al presente articolo e di quello previsto dall'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, da destinarsi ai comuni

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ART. 16.

(Divieto di cumulo di contributi).

I contributi di cui agli articoli 6, 8, 10, 11, 12, 13 e 14 non sono cumulabili con analoghe incentivazioni eventualmente previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato.

Stralciato.

(V. stampato Camera n. 2383-bis)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

limitrofi a quello interessato alla installazione dell'impianto.

Nel caso di impianti che interessino comuni ricadenti nel territorio di Regioni limitrofe, la determinazione di cui al comma precedente sarà effettuata dalle Regioni interessate, di intesa tra di loro.

L'ENEL è tenuto a corrispondere alle Regioni, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, un contributo pari a lire una per ogni kWh di energia elettrica prodotta in ciascun anno solare dai propri impianti di generazione siti nella Regione ed eccedente i consumi delle utenze di energia elettrica alimentate dall'ENEL nel territorio regionale, riferiti al medesimo anno solare.

Al contributo di cui al precedente comma si applicano le disposizioni del terzo comma del presente articolo.

I termini e le modalità relativi alla corresponsione dei contributi di cui al presente articolo ed alla loro destinazione sono regolati da apposite convenzioni tra l'ENEL, le Regioni ed i comuni interessati. Dette convenzioni devono essere stipulate ed approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, oppure dalla data della domanda dell'ENEL al comune, ove necessario, per l'utilizzo dei combustibili cui si applicano i contributi stessi.

CAPO III

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

CAPO III.

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 17.

(Autoproduzione).

Le imprese che non sono state assoggettate a trasferimento all'ENEL ai sensi dell'articolo 4, numeri 6) e 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, possono esercitare il diritto di prelazione sulle conces-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

sioni idroelettriche rinunciate dall'ENEL e sulle concessioni per le quali l'Ente predetto non si è avvalso della facoltà di subingresso di cui al combinato disposto del terzo comma dell'articolo 25 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e del quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, a condizione che abbiano eseguito le variazioni di cui al secondo comma dell'articolo 49 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Restano salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano previste dallo Statuto speciale di autonomia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dalle relative norme di attuazione.

ART. 18.

(Modifiche alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche).

All'articolo 4, punto 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono aggiunti i seguenti periodi:

« Tale limite è elevato a 20 milioni di Kwh per le imprese che operano nelle piccole isole.

Per le altre imprese l'elevazione del limite fino a 40 milioni di Kwh annui è consentita quando l'energia elettrica eccedente i 15 milioni di Kwh proviene da fonte diversa da idrocarburi. L'autorizzazione è concessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro tre mesi dalla presentazione della domanda, a condizione che le imprese produttrici presentino al Ministero dell'industria, del commercio

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

e dell'artigianato un piano di trasformazione degli impianti la cui realizzazione non potrà comunque protrarsi oltre due anni dall'approvazione dello stesso.

Resta fermo che, ad eccezione delle imprese che operano nelle piccole isole, l'integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori può essere riconosciuta pro-quota sulla base dei provvedimenti vigenti in materia entro e non oltre i 15 milioni di Kwh annui ».

ART. 19.

(Risorse geotermiche a bassa temperatura).

Per lo sfruttamento delle risorse geotermiche a bassa temperatura, di cui non sia possibile l'utilizzazione per la produzione di energia elettrica, l'ENEL è tenuto a stipulare con i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 10 ed all'articolo 12 una convenzione per la cessione dei fluidi per i quali detiene le relative concessioni di ricerca e coltivazione.

Le convenzioni saranno conformi ad una convenzione tipo approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni interessate. La convenzione tipo dovrà contenere i criteri per la determinazione del prezzo di cessione, tenuto conto dei costi della concessione e della ricerca, dei costi degli idrocarburi e del risparmio conseguibile.

ART. 20.

(Regione Valle d'Aosta - Concessioni idroelettriche).

Resta ferma la competenza della regione Valle d'Aosta in materia di acque e concessioni idroelettriche ai sensi della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, della legge 5 luglio 1975, n. 304, e della legge regionale 8 novembre 1956, n. 4.

La regione Valle d'Aosta, in deroga al disposto di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 luglio 1975, n. 304, può subconcedere le acque relative a de-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ART. 18.

I fabbricanti e gli importatori di impianti e di apparecchi per l'utilizzazione

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

rivazioni idroelettriche aventi potenza non superiore a 30.000 kw, oltre che all'ENEL e agli altri soggetti diversi dall'ENEL previsti dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, anche ad altri enti locali o consorzi di enti locali che ne facciano domanda.

La domanda è comunicata in copia dalla regione Valle d'Aosta all'ENEL, al quale è riconosciuto diritto di prelazione da esercitare entro 60 giorni dalla ricezione della citata comunicazione.

ART. 21.

(Interventi della Cassa conguaglio per il settore elettrico).

Il quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1981, n. 617, è sostituito dai seguenti:

« Per l'attuazione del presente articolo per l'anno 1981 è conferita la somma di lire 50 miliardi alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di cui al capitolo VII del provvedimento n. 34/1974 del 6 luglio 1974 del Comitato interministeriale dei prezzi. Le eventuali eccedenze, rispetto alla predetta spesa di lire 50 miliardi, vanno rimborsate dal Tesoro alla predetta Cassa conguaglio entro il 31 marzo 1982.

Per l'amministrazione e la gestione delle somme conferite per l'attuazione del presente articolo la Cassa conguaglio è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041 ».

ART. 22.

(Omologazione degli impianti e delle apparecchiature).

I fabbricanti e gli importatori di impianti e di apparecchi per l'utilizzazione

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

delle fonti di energia di cui all'articolo 1 debbono sottoporre i prototipi alla preventiva omologazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che l'effettua, a loro spese, direttamente o per il tramite di enti o di istituti debitamente attrezzati.

Il rendimento degli impianti e degli apparecchi di cui al comma precedente è indicato, così come risultante in sede di omologazione, su apposita targhetta.

Decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge è vietata la vendita al pubblico degli apparecchi di cui al primo comma per i quali non sia stata presentata domanda di omologazione.

Le norme del presente articolo si applicano anche alle omologazioni di cui all'articolo 4 della legge 30 aprile 1976, n. 373.

Entro il 30 aprile di ogni anno tutte le imprese con un numero di dipendenti superiore alle 1.000 unità o che nell'anno precedente abbiano avuto un consumo di energia superiore a 10 mila tonnellate equivalenti petrolio (TEP), sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del funzionario responsabile per i consumi energetici.

ART. 19.

È fatto obbligo ai costruttori di apparecchi di riscaldamento e domestici e, qualora si tratti di apparecchi prodotti all'estero, agli importatori di fornire gli stessi di targhetta indicante il consumo medio di energia ed il rendimento per ora di funzionamento a regime in condizioni di uso ottimali.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

delle fonti di energia di cui all'articolo 1 debbono sottoporre i prototipi alla preventiva omologazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la effettua a loro spese, direttamente o per il tramite di enti o di istituti debitamente attrezzati.

Identico.

Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è vietata la vendita al pubblico degli apparecchi di cui al primo comma per i quali non sia stata presentata domanda di omologazione.

Identico.

Entro il 30 aprile di ogni anno tutte le imprese con un numero di dipendenti superiore alle 1.000 unità o che nell'anno precedente abbiano avuto un consumo di energia superiore a 10 mila TEP (tonnellate equivalenti petrolio) sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del funzionario responsabile per la conservazione dell'energia.

ART. 23.

(Etichettatura degli apparecchi di riscaldamento).

È fatto obbligo ai costruttori di apparecchi di riscaldamento o domestici e, qualora si tratti di apparecchi prodotti all'estero, agli importatori o ai rivenditori, ciascuno per la parte loro spettante, di munire gli apparecchi stessi di etichetta inerente all'informazione sul consumo di energia. Le modalità di applicazione delle etichette, il loro formato ed il loro contenuto saranno stabiliti con decreto

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Le categorie di apparecchi alle quali si applica la disposizione del presente articolo in ogni caso comprendono: apparecchi per la produzione di acqua calda, forni, frigoriferi e congelatori, lavatrici, lavastoviglie, essiccatori a tamburo, macchine per la stiratura di biancheria, bruciatori, caldaie, generatori di acqua calda, stufe.

Decorsi dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge è vietata la vendita al pubblico degli apparecchi di cui ai commi precedenti se privi di targhetta.

Chiunque viola le disposizioni del presente e del precedente articolo è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 2.000.000. Si applicano gli articoli 4, 5, 6, 8 e 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può stabilire, con proprio decreto, che le targhette di cui al primo comma rechino ulteriori indicazioni ai fini della individuazione del consumo di energia di ogni apparecchio.

ART. 20.

Per diffondere la conoscenza del contenuto della presente legge e delle regole concernenti il risparmio di energia, nonché delle iniziative che in tali settori sono promosse dalla Comunità economica europea, è autorizzata la spesa di lire 6.150 milioni, in ragione di lire 4 miliardi nell'anno 1981 e di lire 2.150 mi-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità alle direttive comunitarie, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Le categorie di apparecchi alle quali si applicano le disposizioni del presente articolo in ogni caso comprendono, oltre agli apparecchi per l'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della presente legge: apparecchi per la produzione di acqua calda, forni, frigoriferi e congelatori, lavatrici, lavastoviglie, essiccatori a tamburo, macchine per la stiratura di biancheria, bruciatori, caldaie, generatori di aria calda, stufe.

Decorsi sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al primo comma, è vietata la vendita al pubblico degli apparecchi di cui ai commi precedenti, se privi di targhetta.

Chiunque violi le disposizioni del presente e del precedente articolo è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da lire 1.000.000 a lire 10.000.000. Si applicano le disposizioni recate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

lioni nell'anno 1982. La somma di lire 500 milioni in ciascun esercizio è riservata al settore artigiano, e ripartita tra le Regioni secondo i criteri di cui al secondo comma dell'articolo 8; essa va destinata prioritariamente all'aggiornamento professionale.

ART. 21.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il mese di aprile di ogni anno, riferisce al Parlamento circa lo stato di attuazione della presente legge.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ART. 24.

(Relazione annuale al Parlamento).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il mese di aprile di ogni anno, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.

ART. 25.

(Norme transitorie).

Le iniziative di cui agli articoli 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, intraprese dopo la data del 30 giugno 1981, sono ammesse ai benefici previsti dalla presente legge.

ART. 26.

(Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili).

Il CIPE, su domanda della regione, può autorizzare la regione stessa a trasferire le somme ad essa assegnate ad altro capitolo del proprio bilancio, purché comprese tra quelle di cui agli articoli 6, 8, 12 e 13 della presente legge. In ogni caso le somme non ancora impegnate dalle regioni nell'esercizio successivo a quello di competenza, sono trasferite in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sotto il titolo « Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili ».

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ART. 22.

All'onere di lire 373.600 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1981, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, parzialmente utilizzando l'accantonamento « Somma da utilizzare ai fini del contenimento dei consumi energetici ».

Le somme relative a ciascuna previsione di spesa sono iscritte, ove non sia diversamente stabilito dagli articoli precedenti, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ART. 27.

All'onere di lire 878.000 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1981 e 1982, si provvede quanto a lire 405.000 milioni, per l'esercizio finanziario 1981, e quanto a lire 473.000 milioni, per l'esercizio finanziario 1982, rispettivamente a carico e mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, parzialmente utilizzando l'accantonamento « Somma da utilizzare ai fini del contenimento dei consumi energetici ».

Soppresso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLE

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

TABELLA

Regole tecniche per gli interventi di cui all'articolo 8 nel caso di edifici esistenti.

STRUTTURE DA COIBENTARE	L'intervento deve comportare un aumento della resistenza termica della superficie trattata almeno pari a $R = a \cdot \Delta t$ ($m^2 \text{ } ^\circ\text{C h/kcal}$), dove Δt è il salto termico di progetto definito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1052 del 28 giugno 1977, e « a » è il coefficiente indicato di seguito per i diversi interventi.
Sottotetti	$a = 0,1$
Terrazzi e porticati	$a = 0,04$
Pareti d'ambito isolate dall'esterno	$a = 0,04$
Pareti d'ambito isolate nell'intercapedine	Senza limitazione
Pareti d'ambito isolate dall'interno	$a = 0,04$
Doppi vetri	Ammessi all'incentivo solo nelle zone climatiche <i>D</i> , <i>E</i> ed <i>F</i> del territorio nazionale, come definite dal decreto ministeriale 10 marzo 1977 e purché sia assicurata una tenuta all'aria dei serramenti corrispondente almeno ad una permeabilità all'aria inferiore a 6 mc/ora per ml (metro lineare) di giunto apribile e di 20 mc/ora per mq di superficie apribile in corrispondenza di una differenza di pressione di 100 Pascal.
Tubazione di aduzione della acqua calda	Ammessa all'incentivo solo la spesa di fornitura e posa del materiale isolante (non le eventuali opere murarie).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TABELLA A.

*Regole tecniche per gli interventi di cui all'articolo 6 nel caso
di edifici esistenti.*

Identica.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TABELLA B.

Un generatore di calore si definisce ad alto rendimento se:

in condizioni di regime presenta un rendimento, misurato con il metodo diretto, non inferiore al 90 per cento;

nel caso di funzionamento ciclico presenta un rendimento non inferiore all'85 per cento quando il tempo di accensione sia eguale al 20 per cento del tempo totale di inserzione.